



# COMUNE DI VITULAZIO

## PROVINCIA DI CASERTA

Via Pietro Lagnese n. 24 \*\* P.I. 01659360612 \*\*

### LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Premesso** che con deliberazione di C.C. n° 57 del 05/11/2024 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio a professionisti esterni al Comune”;

**Vista** la determinazione n° 614 del 07/11/2024 di approvazione del presente avviso;

#### RENDE NOTO

che è avviata procedura per la costituzione dell'albo comunale (“*short list*”) aperto a professionisti singoli esercenti l'attività di assistenza di patrocinio dinanzi alle autorità giudiziarie, suddiviso in sottosezioni per settori di competenza e specializzazione per l'affidamento degli incarichi legali esterni.

L'albo (*short list*) è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- contenzioso amministrativo;
- contenzioso civile;
- contenzioso penale;
- contenzioso tributario.

All'interno di ogni sezione vanno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

#### 1- Requisiti per l'iscrizione cancellazione e decadenza

Possono essere iscritti all'Albo comunale gli Avvocati, singoli o facenti parte di una associazione di avvocati o di una società di avvocati, in possesso dei seguenti requisiti, generici e specifici:

##### **Requisiti generici:**

1. iscrizione in un Ordine Professionale degli Avvocati in territorio italiano;
2. non trovarsi in stato di incompatibilità/conflicto di interesse con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la P.A., secondo le normative vigenti in materia;
3. non avere procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali in corso nei confronti del Comune, in

proprio o per conto terzi;

4. assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale);

**Requisiti specifici:**

1) per ogni categoria di iscrizione è richiesto il requisito di iscrizione all'Ordine professionale da almeno 2 anni, già maturato al momento dell'istanza.

2) per i giudizi innanzi alle Giurisdizioni Amministrative ed alle Corti Superiori è richiesto l'ulteriore requisito di aver svolto almeno n. 1 incarico documentabile da parte di una Amministrazione pubblica.

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale per proprio conto o di soggetti terzi;
- d) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.

## **2- Modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione**

L'iscrizione all'Albo avverrà previa istanza di inserimento nella "short list" per gli incarichi legali, senza vincoli temporali, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, da inviare esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo.vitulazio@asmepec.it](mailto:protocollo.vitulazio@asmepec.it);

## **3- Formazione della short list**

La formazione della "short list" non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione degli avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale nei termini di cui al presente Regolamento.

L'iscrizione del professionista nella "short list" non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine a eventuali futuri conferimenti di incarichi.

L'inserimento in elenco avverrà secondo ordine alfabetico ed i professionisti che hanno presentato istanza saranno inclusi nelle sezioni dell'elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

L'elenco avrà valore dalla data di pubblicazione.

L'iscrizione all'elenco non è soggetta a scadenza.

Ai fini dell'aggiornamento del medesimo elenco, il Responsabile dell'Area Amministrativa provvede ad approvare gli aggiornamenti con specifici provvedimenti.

#### **4 - Affidamento degli incarichi**

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Responsabile dell'Area Amministrativa previa verifica della relativa copertura finanziaria. Tale scelta è effettuata per ambito giuridico, nel rispetto dei seguenti principi:

- rotazione tra gli iscritti;
- abilitazione al patrocinio per le giurisdizioni superiori;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae.

L'individuazione del professionista è effettuata con le modalità indicate nel seguito:

- a) affidamento preceduto da una procedura comparativa tra due o più professionisti iscritti nella sezione dell'Albo di interesse, a cui viene richiesto un preventivo di spesa; l'individuazione dei professionisti da interpellare è effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, con propria determinazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione, tenuto debitamente conto dei parametri forensi e delle esperienze risultanti dal curriculum vitae, ovvero dell'evidente consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- b) affidamento diretto, senza procedura comparativa, con individuazione del professionista anche al di fuori della "short list", consentito in casi di particolare urgenza di cui deve darsi conto in sede di motivazione dell'atto di affidamento medesimo, quali, ad esempio: costituzione in giudizi amministrativi con istanza di sospensiva e/o procedimenti cautelari, ovvero per esigenze di omogeneità e/o continuità difensiva, consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi stesso oggetto (ad esempio: procedimenti di impugnazione; procedure esecutive conseguenti al giudizio di merito), ovvero, ancora, nel caso di questioni che per complessità o particolare rilevanza, anche economica, necessitano una previa interlocuzione per la scelta della linea difensiva o delle azioni da intraprendersi;
- c) affidamento diretto nei casi in cui il professionista incaricato per un giudizio debba azionare in *executivis* provvedimenti giudiziali recanti condanna alle spese legali in favore dell'Ente. In tal caso, il mandato conferito al professionista è da intendersi inteso ed esteso sino alla notifica di atto di precetto senza ulteriori oneri per il Comune e fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per gli atti prodromici dell'eventuale fase esecutiva.

Nel caso di affidamento diretto, senza previa procedura comparativa, il provvedimento di incarico deve essere preceduto da preventivo della spesa.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la

costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e si dovrà considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

Nel caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o un parere *pro-veritate*, il Responsabile del Servizio competente deve fare pervenire al Responsabile dell'Area Amministrativa apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. Il Responsabile dell'Area Amministrativa decide sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificato anche che vi siano le risorse disponibili nel Bilancio di previsione e si rispettino i vincoli di norme finanziarie eventualmente vigenti. Stante la peculiarità degli incarichi afferenti alla richiesta di consulenza legale, il Responsabile, ove ve ne siano i presupposti, procede all'affidamento dell'incarico ad uno degli avvocati iscritti all'elenco tenuto conto della materia e delle competenze esplicitate nei curricula dei professionisti iscritti nella sottosezione di riferimento.

Di norma, l'incarico di difesa giudiziale viene conferito al legale già eventualmente individuato nella eventuale fase pregiudiziale della negoziazione assistita e/o mediazione obbligatoria, ovvero nel caso in cui il Legale sia stato già incaricato per la redazione di pareri e/o assistenza stragiudiziale per le questioni dedotte in giudizio.

Il compenso del legale è determinato con l'applicazione delle tariffe professionali minime previste dal D.M. 10/03/2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. 08/03/2018 n. 37, in considerazione della natura e del valore della controversia, ridotte del 20%; in caso di incarico per causa dal valore indeterminabile lo scaglione di riferimento per il calcolo del compenso sarà quello compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, sempre con la decurtazione di cui sopra.

## **5 - Impegni del professionista incaricato**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Gli incarichi devono essere regolati da apposita convenzione.

Con il conferimento dell'incarico legale il professionista incaricato si impegna a:

- a) aggiornare l'Ente sulle attività inerenti all'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale;
- b) richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
- c) comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate tempestivamente anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
- d) comunicare il probabile rischio di soccombenza nella controversia entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della procura alla lite, ovvero con cadenza periodica e, comunque, entro il 31 gennaio, sulla base dello sviluppo della controversia, in relazione all'andamento dell'istruttoria probatoria ed al verificarsi di preclusioni o decadenze;
- e) fornire, nell'ambito dello stesso incarico e senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in

ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata nonché predisporre eventuale atto di transazione, previa autorizzazione da parte del Comune;

f) rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

## **6 -Pubblicità**

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune e il registro degli incarichi sonoresi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'Albo, e al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

L'elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Responsabile della tenuta dell'elenco dei professionisti, nonché responsabile unico del Procedimento di formazione di detto elenco, è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

## **7 - Trattamento dei dati**

Tutti i dati forniti dai candidati per l'espletamento della presente procedura selettiva, e successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, saranno raccolti dall'Amministrazione comunale presso il servizio "amministrazione risorse umane" saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

E' prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all'Albo Pretorio del Comune e mediante la pubblicazione di tali notizie sul sito internet dell'Ente. Ai sensi dell'art.4,per.1, n.8 GDPR, il Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Responsabile dell'Area I.

L'Amministrazione comunale garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla procedura selettiva e al lavoro.

L'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile al seguente link: <https://www.comune.vitulazio.ce.it/index.php?action=index&p=10003>

Vitulazio, 07/11/2024

**La Responsabile dell'Area Amministrativa**  
*dott.ssa Linda Orsola Anna Della Cioppa*